

CIRCOLARE N. 7/D



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: 82

Rii.: Vs.

Allegati:

Roma, 3 febbraio 2005

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle
Dogane Tutte

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane Tutti

LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza Tutti

LORO SEDI

e, p.c.

All'ASSITOL (fax 0669940118)

All'ASSOBIODIESEL (fax 0669940214)

Alla CONFINDUSTRIA (fax 065903684)

Alle Ditte:

OIL.B (fax 010/5472356)

BIODIESEL KARTNTEN (fax +43425590812)

BIOENERGY (fax +43262242371)

c/o Studio Saluto Treviso (fax 042256467)

BIONOR (fax +34945337181)

COMLUBE (fax 0302130479)

GDR BIOCARBURANTI (fax 0292103893)

DP LUBRIFICANTI (fax 0692850471)

ESTERECO (fax 0543411655)

FOX PETROLI (fax 0721403505)

ITAL BIOIL (fax 0806901767)

MYTHEN (fax 0233020738)

NEW (fax +4923654986570)

NOVAOL AUSTRIA (fax +43216260688)

NOVAOL FRANCE (fax +33140803051)

NOVAOL ITALIA (fax 0258210569)

REDOIL (fax 0815198323)

OGGETTO: Disposizioni concernenti la gestione dell'agevolazione a favore del biodiesel:
programma 1/01/2005 – 31/12/2010.

Trattamento fiscale degli additivi del biodiesel.

L'art.1, comma 521, della legge n.311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria per l'anno 2005, pubblicata sul S.O. n.192/L alla G.U. n.306 dell'31/12/2004), ha istituito un **programma agevolativo, della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010**, ai sensi del quale il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa, nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate.

Tenuto conto che l'efficacia della succitata normativa, così come previsto dalla stessa legge, è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art.88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, si è ritenuto di poter procedere, in attesa della conclusione dell'esame da parte del suddetto Organo comunitario, all'assegnazione di anticipazioni di contingenti di biodiesel esente, nella misura di 33.300 tonnellate complessive (pari a 2 dodicesimi del contingente annuale), da aumentarsi a 50.000 in ragione dell'intervenuta necessità di considerare anche gli approvvigionamenti relativi al mese di marzo c.a., con la prestazione di una apposita cauzione commisurata al 30% dell'intero importo dell'accisa gravante sul gasolio, rapportata al quantitativo di biodiesel da immettere in consumo, attraverso polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dello stesso importo, ai sensi dell'art.4 del Decreto Legge n. 452 del 28 dicembre 2001, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n.16.

A tale scopo, con la nota prot. n.4015/ACVCT/V del 30/12/2004, le ditte interessate sono state invitate a presentare apposita istanza, entro il trentesimo giorno successivo alla data della stessa nota. L'istanza viene inoltrata, oltre che alla scrivente, anche all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente e prevede tutte le indicazioni elencate dall'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 256 del 25 luglio 2003, le cui disposizioni sono rese applicabili anche per il nuovo programma agevolativo fino all'entrata in vigore di un nuovo Decreto attuativo, nonché gli allegati indicati dal comma 2 del medesimo articolo. Per le ditte già operanti si prescinde dalla trasmissione della suddetta documentazione, ad eccezione del caso di eventuali modifiche della capacità produttiva dell'impianto, fermo restando, comunque, l'obbligo della presentazione dell'istanza, nonché del certificato di analisi previsto dal comma 2, lettera c) del citato art. 3 del D.M. 256/2003.

L'ammontare della cauzione versata, commisurato al quantitativo di biodiesel che costituisce oggetto della richiesta di anticipazione, sarà integralmente o parzialmente riscosso dall'Amministrazione finanziaria nel caso in cui la Commissione UE non dovesse riconoscere l'ammissibilità dell'agevolazione di cui

trattasi, fermo restando il recupero della parte eccedente dell'accisa che si rende dovuta non garantita da copertura assicurativa o bancaria. Viceversa, le cauzioni versate saranno interamente svincolate nel momento in cui il predetto Organo comunitario dovesse pronunciarsi in senso favorevole.

Considerato che il predetto D.M. n.256/03 attribuisce la facoltà di partecipare alla distribuzione di quote di biodiesel esenti solo ad operatori titolari di impianti di produzione effettivamente in esercizio alla data di presentazione della domanda di assegnazione, l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente provvederà a constatare il corretto funzionamento dello stabilimento, inviando apposita comunicazione alla scrivente entro il quindicesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.

Tenuto conto, inoltre, della sopraggiunta scadenza (31/12/2004) del periodo utile ai fini dell'immissione in consumo delle quote di biodiesel assegnate nel corso del programma agevolativo 1/7/2001-30/6/2004 e in attesa dell'assegnazione delle anticipazioni di cui sopra, le ditte già assegnatarie di quote di biodiesel in esenzione da accisa nel corso del triennio predetto immettono in consumo, durante il mese di gennaio 2005, quantitativi di prodotto, ottenendo la sospensione dal pagamento dell'imposta se i quantitativi immessi in consumo risulteranno compresi nella quota di contingente che sarà loro assegnata a titolo di anticipazione entro la prima metà del mese di febbraio 2005. Su tali quantitativi si applicherà lo sgravio completo dell'accisa al momento dell'assegnazione definitiva dei contingenti relativi alla prima annualità del nuovo programma, che avverrà non appena sopraggiunta l'approvazione da parte della Commissione UE.

A tale scopo, i depositari autorizzati in questione provvedono a contabilizzare il biodiesel estratto dal proprio impianto secondo le modalità previste per l'ordinaria immissione in consumo di prodotto per il quale si verifica l'esigibilità dell'accisa (oltre alle incombenze già previste, provvedono, soprattutto, al calcolo dell'accisa dovuta per ogni partita di prodotto estratto, a seconda dell'uso, carburazione o combustione, al quale era destinato, ed alla prestazione della garanzia pari al 10% dell'accisa gravante sul prodotto detenuto o movimentato, così come previsto dagli artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 504/1995).

Al momento dell'assegnazione delle anticipazioni, che avverrà entro il 16 febbraio 2005, data limite per l'effettivo pagamento in tesoreria degli importi relativi ai prodotti immessi in consumo entro il mese di gennaio, gli operatori interessati procederanno a calcolare l'accisa dovuta sottraendo dal totale estratto i

quantitativi attribuiti in anticipazione (se questi ultimi risulteranno essere inferiori, si dovrà versare la differenza, altrimenti, nulla sarà dovuto).

Gli uffici competenti al controllo sugli impianti di produzione o sui soggetti autorizzati, ai sensi dell'art.21 del D.M. n.210/96, ad effettuare la prima immissione in consumo nel territorio nazionale di biodiesel prodotto in depositi comunitari, avranno cura di verificare il rispetto della procedura sopra specificata, confrontando i dati concernenti i quantitativi complessivi di prodotto immesso in consumo nel mese di gennaio con le somme versate entro il 16 febbraio 2005, tenendo conto delle quote assegnate.

Le ditte richiedenti le suddette anticipazioni che abbiano provveduto ad immettere in consumo biodiesel nel corso del mese di gennaio 2005, depositando la prevista cauzione pari al 10% dell'accisa gravante sul prodotto detenuto o movimentato, prestano la garanzia del 30% integrando la cauzione già depositata, fino alla concorrenza del 30% richiesto.

Per quanto concerne, infine, l'applicabilità degli esoneri cauzionali nel caso di cui trattasi, si sottolinea che, come già anticipato con la nota prot. n.98/ACVCT/V del 20/1/2005, la possibilità di applicare l'istituto previsto dall'art.5, comma 3, del D.Lgs. n.504/95 a favore delle ditte affidabili e di notoria solvibilità trova fondamento giuridico in una disposizione normativa espressa che attribuisce all'amministrazione finanziaria la facoltà di disporre l'esonero dall'obbligo di prestare la specifica cauzione prevista nel medesimo comma. Tale facoltà non è stata menzionata, invece, nell'art.4 del Decreto Legge n. 452 del 28 dicembre 2001, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n.16, e, pertanto, non si può ritenere estensibile ad una fattispecie diversa l'istituto previsto, invece, specificatamente per una determinata tipologia di garanzia. Questa specificità deriva dal fatto che l'esonero dalla cauzione nella misura del 10% dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti in un deposito fiscale deve intendersi limitato alle ditte che operano nel regime ordinario delle immissioni in consumo effettuate secondo le disposizioni dettate dall'art.3, comma 4, dello stesso decreto legislativo n.504/95, per le quali, cioè, sono stabiliti precisi termini per il pagamento dell'accisa.

Nel caso di immissioni in consumo di biodiesel rientrante tra le quote assegnate in anticipazione, per le quali è chiesta una cauzione pari al 30% dell'intero importo dell'accisa gravante sul gasolio, ai sensi del sopra citato art.4 del Decreto Legge n. 452/01, la garanzia richiesta è, invece, specifica per una diversa particolare fattispecie di immissione in consumo, che riguarda prodotto per il quale si concede una sospensione dell'esigibilità *sine die*, fino al momento in cui

sarà reso noto il parere della Commissione europea sull'ammissibilità dell'agevolazione, che potrà rendere inefficace l'intero programma agevolativo. Di conseguenza, non si ritiene possibile in questo caso, al contrario delle immissioni in consumo ordinarie per le quali la sospensione dell'esigibilità termina in date prestabilite dalla legge, concedere alcun esonero cauzionale, né ammettere il parziale sgravio dell'ammontare da garantire con la quota parte oggetto di esonero. Quest'ultimo deve considerarsi efficace limitatamente ai quantitativi estratti in regime ordinario, per i quali si prevede il pagamento ai sensi del citato art.3 del D.Lgs. n.504/95, e non per quelli da immettere in consumo in esenzione di imposta in regime di anticipazione, per i quali, quindi, è prestata apposita garanzia valida fino a quando non si esprimerà il predetto organo comunitario.

Per quanto riguarda, invece, il rilascio delle **autorizzazioni ad effettuare miscele di biodiesel con additivi minerali (NC 3811)** presso le ditte assegnatarie di quote di biodiesel agevolato, si fa presente che, in riferimento a quanto già anticipato con la nota prot. n.3704/ACVCT/V del 2 dicembre 2004, le richieste delle predette autorizzazioni, producendo effetti sulla gestione dell'agevolazione di cui trattasi, di competenza di questa Area centrale, devono essere sottoposte all'esame dell'Ufficio metodologia di controllo della produzione industriale, delle trasformazioni e degli impieghi della scrivente, ai fini del controllo delle quote distribuite. Ciò in quanto l'esenzione fiscale attribuita al biodiesel nell'ambito di un programma agevolativo, trova origine nella natura di biocarburante del prodotto stesso e, pertanto, l'agevolazione non può essere estesa agli additivi minerali utilizzati per la miscelazione, se non a seguito di una specifica valutazione della necessità tecnica dell'additivazione medesima.

Di conseguenza, codeste Direzioni regionali avranno cura di verificare che ogni eventuale miscelazione già autorizzata sia opportunamente segnalata alla scrivente, corredata da una relazione giustificativa della reale necessità tecnica dell'additivazione. Medesima procedura dovrà essere adottata per le istanze che saranno presentate successivamente alla data della presente ed a quelle avanzate dalle ditte interessate che non hanno ancora costituito oggetto di esame definitivo da parte di codesti Uffici.

Si precisa, a tale proposito, la procedura che dovrà essere seguita per l'utilizzo di additivi nella produzione di biodiesel:

- **Utilizzo di additivi a seguito di autorizzazione** : se una ditta produttrice è stata autorizzata ad impiegare un additivo, in esenzione di accisa, nella produzione di biodiesel, l'additivo sarà contabilizzato nella

quota di biodiesel esente da accisa assegnata, secondo le modalità stabilite nell'autorizzazione.

- **Utilizzo di additivi non esenti da accisa:** se una ditta produttrice di biodiesel non è stata autorizzata ad impiegare additivi in esenzione di imposta, essa è tenuta a contabilizzare l'additivo separatamente nei registri di carico e scarico, evidenziando sui documenti di accompagnamento la quantità contenuta nelle singole partite di biodiesel destinato alla miscelazione con gasolio o con olio combustibile. In tale caso il produttore di biodiesel detiene e utilizza l'additivo in sospensione di accisa: sul quantitativo di additivo non potrà essere chiesta l'applicazione dell'agevolazione da parte dei titolari degli impianti che effettuano la miscelazione con il gasolio o con l'olio combustibile, e i titolari stessi dovranno contabilizzare separatamente l'additivo nei propri registri. Tale contabilità separata ha come scopo quello di verificare che sul quantitativo di additivo non si applichi alcuna agevolazione.

Successivamente all'estrazione dai predetti impianti, l'additivo può essere contabilizzato secondo le disposizioni vigenti, al pari dell'olio minerale equivalente.

I Signori Direttori regionali vigileranno sulla corretta applicazione della presente circolare, avendo cura di relazionare alla scrivente Area Centrale in merito ad eventuali problematiche rilevate in ambito territoriale.

La presente circolare è stata sottoposta all'esame del Comitato di Indirizzo permanente di questa Agenzia, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 31 gennaio 2005.

Il Direttore dell'Area Centrale
Ing. Walter de Santis